

**ALLEGATO A) parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione sportiva
dilettantistica ETA MOVE**

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Reggio Emilia, via XX Settembre n° 1/a, un'associazione che assume la denominazione "ETA MOVE associazione sportiva dilettantistica", in breve "ETA MOVE a.s.d.".

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria: la relativa delibera potrà pertanto essere assunta con Delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione finanziaria ed agli Enti presso i cui registri il sodalizio risulta iscritto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

[Digitare qui]

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo di danza acrobatica aerea, arti acrobatiche a terra (es: capoeira, parkour, ecc...) e la danza come linguaggio completo che unisce creatività ed esercizio fisico;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
- f) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- g) gestire corsi di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive anche in

[Digitare qui]

collaborazione con gli Enti locali, regionali e statali, pubblici e privati.

L'associazione potrà inoltre:

- a) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- c) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni , raccogliere pubblicità, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse essenziali per il raggiungimento dello scopo , disponendo come corrispettivo ove occorra parte del suo patrimonio . L'associazione collabora con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e

[Digitare qui]

indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

TITOLO III - Associati

Articolo 3

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Potranno essere associati Associazioni o Circoli aventi attività e scopi analoghi e comunque non in contrasto con quelli della presente associazione. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,

Articolo 4

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione degli associati. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

[Digitare qui]

Articolo 5

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di associato conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee. L'associato minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea degli associati ma in ogni caso all'istanza, da presentare anche verbalmente o via mail, dovrà essere data risposta entro quattordici giorni dalla presentazione. La documentazione potrà essere esibita in originale o, su richiesta del associato se già presente in associazione, in formato scansionato da

[Digitare qui]

trasmettere per posta elettronica. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali trattati se non per l'esercizio dei diritti associativi o per l'esercizio di azioni giudiziarie nell'interesse del richiedente o della stessa Associazione;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea degli associati e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

Articolo 6

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Agli associati verranno rilasciate , all'atto della loro iscrizione , speciali tessere di riconoscimento strettamente personali , rinnovabili alla scadenza sempre ch  l'interessato sia in regola con il versamento della quota.

Tale quota dovr  essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potr  mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

.

Articolo 7

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per le seguenti cause:

- 1) Recesso;
- 2) morte ;

[Digitare qui]

3) esclusione.

4) decadenza

L'associato recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. La volontà di recedere dovrà pervenire con lettera

raccomandata almeno entro la fine del mese precedente alla chiusura dell'esercizio.

In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione con relativa qualifica, s'intenderà rinnovata per un altro anno.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'associato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

[Digitare qui]

Articolo 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata , anche inviata per posta elettronica certificata , e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro associati che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal

Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 9

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote annuali, contributi degli associati e quote di frequenza ;
- contributi per manifestazioni sportive;
- Proventi Pubblicitari
- eredità, donazioni e legati.
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche.

[Digitare qui]

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità dell'associazione.

Tutte le entrate andranno a costituire il fondo comune previsto art 37 C.C., utilizzato per la gestione dell'associazione.

Il fondo comune, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve

[Digitare qui]

essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ASSEMBLEE

Articolo 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli associati mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario e la programmazione delle

[Digitare qui]

attività

- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con esclusione di meccanismi di cooptazione;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

[Digitare qui]

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un decimo (1/10) degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

[Digitare qui]

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associativa se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi

[Digitare qui]

complessivamente intesi superiori ad un anno.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 – curare l'ordinaria amministrazione
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 18

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

[Digitare qui]

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di supervisionare l'amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori contabili, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. I revisori nominati designano al loro interno il Presidente.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato quando è disposto da un obbligo di legge o quando è deliberato volontariamente dall'Assemblea degli associati.

Articolo 21

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. I associati avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII - Scioglimento**Articolo 22**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del

Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale**Articolo 23**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di

[Digitare qui]

promozione sportiva o della federazione a cui l'associazione è affiliata ed in
subordine le norme del codice civile.

[Digitare qui]